

Novità del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti

Gruppo di lavoro:

Provincia Autonoma di Bolzano:

Dr. Arch. Josef March
Dr. Paolo Montagner
Dr. Ing. Valentino Pagani
Dr. Ing. Maurizio Patat
Dr. Georg Tengler (redattore)

Consorzio dei comuni:

Dr. Arno Kompatscher
Dr. Benedikt Galler

Guida ai seguenti capitoli tematici:

1. Il Responsabile del procedimento o Responsabile di progetto
2. La programmazione
3. La progettazione
4. La verifica e la validazione del progetto
5. Le categorie SOA e l'idoneità del contraente
6. L'esecuzione del contratto
7. L'affidamento di servizi professionali
8. I progetti di variante
9. L'appalto integrato
10. Il collaudo
11. Le novità introdotte con il Decreto legge 13.05.2011, n. 70
12. Le norme transitorie
13. Le abrogazioni

1. Il Responsabile del procedimento (RUP) o Responsabile di progetto (RdP).

I compiti e le responsabilità del Responsabile del procedimento (RUP) vengono regolate molto più dettagliatamente nel Regolamento rispetto alle norme della provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 6/1998 e D.P.P. 41/2001). La figura del RUP corrisponde essenzialmente a quella del Responsabile di progetto. Il Responsabile di progetto viene nominato prima dell'elaborazione dello studio di fattibilità (SF) e in ogni caso prima della approvazione delle caratteristiche tecniche (programma planivolumetrico). L'incarico deve avvenire per iscritto e deve essere firmato in segno di accettazione da parte dell'incaricato

1.1. Nell'amministrazione provinciale il Responsabile di progetto viene nominato dal Direttore di Ripartizione= Coordinatore Unico.

1.1.1. Il Direttore di Ripartizione in ogni caso adempie inoltre ai seguenti compiti:

- a) redazione del programma annuale
- b) nomina il Responsabile di progetto tra i dipendenti della Ripartizione.
- c) Autorizzazione al conferimento di incarico di tecnici liberi professionisti a causa di carenza di personale interno
- d) Approvazione del progetto
- e) Approvazione dei progetti di variante con maggiori costi
- f) Verbali di concordamento nuovi prezzi con maggiori spese

1.1.2. Il Responsabile di progetto si assume tutti i compiti secondo le seguenti disposizioni, purchè non siano riservati risp. al Direttore di Ripartizione o al Direttore d'ufficio:

- a) Dlgs. 163/2006
- b) DPR 207/2010
- c) Dlgs 81/2008
- d) LP 6/1998
- e) LP 17/1993
- f) DPP 41/2001

La lista dettagliata dei compiti si trova in allegato.

1.1.3. il Direttore d'ufficio, attraverso la delega, si assume inoltre i seguenti compiti del Coordinatore Unico:

- a) Coordinamento dell'attività dei responsabili di progetto delle opere di competenza dell'ufficio e conferimento di disposizioni.
- b) Verifica della copertura finanziaria per ogni singola opera.
- c) Approvazione dei verbali di concordamento nuovi prezzi che non comportino maggiori spese
- d) Rilascio del certificato di pagamento.

1.2. Il Responsabile di progetto presso i comuni:

1.2.1. Comuni con proprio personale tecnico interno: il responsabile tecnico assume il ruolo di Coordinatore Unico e responsabile di progetto, oppure nomina il Responsabile di progetto per determinate opere tra i suoi collaboratori.

1.2.2. Comuni senza propri tecnici interni: molti comuni non dispongono di propri tecnici interni, che secondo il Regolamento devono assumere il ruolo di responsabile di progetto. Perciò i comuni devono dotarsi a lungo termine di un tecnico comunale, singolarmente o insieme ad altri comuni. In attesa di un' iniziativa di legge, che preveda il conferimento di un incarico esterno per il Responsabile di progetto, tale ruolo può essere assunto come soluzione transitoria dal segretario comunale. In questa fase dovrebbero tuttavia essere conferiti all'esterno i seguenti compiti:

- il supporto tecnico generale
- la verifica dei progetti (la cui validazione viene eseguita dal segretario comunale)
- i compiti del responsabile dei lavori (vedi. art. 90 e art. 157 del Dlgs. n. 81/2008)
- elaborazione del DUVRI (vedi. art. 10, lettera dd) del DPR n. 207/2010 – questa funzione potrebbe essere svolta da incaricati della sicurezza esterni)

Secondo l'art. 9, comma 5 del DPR n. 207/2010 per appalti di importo inferiore ai 500.000 Euro, che non riguardino lavori di particolare complessità, i compiti tecnici del responsabile di progetto possono essere assunti dal responsabile del servizio competente (p.es. la verifica di piccoli lavori, come un marciapiede, potrebbe essere eseguita dal capocantiere).

2. La programmazione

Il DPR 207/2010 prevede i seguenti passi per la programmazione:

- 2.1. per prima cosa la Giunta Provinciale approva, secondo l'art. 11, comma 1 del Regolamento, i fabbisogni e il quadro economico per diverse opere. Questo accertamento dei fabbisogni è ancora considerato in modo generale, senza precise indicazioni tecniche.
- 2.2. In seguito viene elaborato uno studio di fattibilità, con cui vengono definite in modo preciso le caratteristiche tecniche (programma planivolumetrico). Questo studio di fattibilità non deve venire approvato dalla Giunta Provinciale nel caso venga rispettato il quadro economico di cui al punto 2.1.. In tal caso è sufficiente un decreto dell'assessore provinciale.
- 2.3. Le opere, per le quali ci sia uno studio di fattibilità approvato, verranno inserite nel programma triennale, che viene approvato dalla Giunta Provinciale. La parte del programma triennale che riguarda l'anno corrente verrà indicata come programma annuale. Il programma deve rispettare i contenuti dell'art. 13 del regolamento. In particolare:
- 2.4. opere di importo pari o superiore a 1.000.000 euro vengono inserite nel programma annuale solo dopo l'approvazione del progetto preliminare, per opere sotto a tale importo è sufficiente l'approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori di manutenzione lo studio di fattibilità non è necessario (art. 128 del codice).
- 2.5. I programmi devono essere pubblicati secondo l'art. 128 del codice dei contratti.
- 2.6. La Giunta Provinciale ha confermato con verbale della seduta del 30 maggio 2011, che anche la programmazione rientra nell'ambito delle attività di carattere organizzativo e quindi ricade nella competenza legislativa della Provincia. Per ciò che riguarda i Comuni, trovano applicazione per la programmazione le disposizioni dell'ordinamento dei Comuni e in particolare gli attuali allegati al bilancio di previsione di spesa secondo l'art.7 del DPGR n. 4/L/1999. Tali documenti coprono già ora l'ambito della programmazione e soddisfano completamente quelle finalità.

3. La progettazione

- 3.1. Nel „Documento preliminare alla progettazione“ (DPP) vengono descritte le caratteristiche di natura tecnica e amministrativa per tutta la procedura e i fattori di rischio secondo l'art. 15, comma 5 e 6 .
- 3.2. La progettazione si suddivide in:
 - progetto preliminare
 - progetto definitivo e
 - progetto esecutivo
- 3.3. Il RdP definisce i necessari contenuti di progettazione per ogni livello di progettazione e li adatta alla situazione specifica e allo specifica procedura.
- 3.4. Già in sede del progetto definitivo va redatto un primo preventivo di spesa dettagliato, che verrà perfezionato nel progetto esecutivo, in cui non potranno essere superate i costi previsti dal progetto definitivo.

4. La verifica e la validazione del progetto

4.1. Finalità

4.1.1. Tutti i pareri dei diversi organi consultivi dell'amministrazione provinciale devono essere riuniti nel Comitato Tecnico Provinciale per lavori pubblici (CTP) secondo la LP 38/1992.

4.1.2. Il CTP può esprimersi solo su progetti preliminari e non più su progetti esecutivi.

4.1.3. Viene eliminato il parere del Direttore di Ripartizione per progetti sotto a 2,5 milioni euro.

4.1.4. La LP 38/1992 deve essere adeguatamente modificata

alla validazione del progetto segue l'approvazione del progetto attraverso il Direttore di Ripartizione. Nell'appalto integrato anche il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'affidatario devono essere esaminati e validati (art. 168, comma 11 del DPR 207/2010).

4.2. Procedura della verifica e validazione del progetto

La verifica dei progetti sopra a 2,5 milioni euro avviene secondo i seguenti passi:

4.2.1. il progetto preliminare viene verificato innanzitutto dal tecnico competente in base a liste di controllo (checklist)

4.2.2. il progetto preliminare con il risultato della verifica viene presentato al CTP per il parere

4.2.3. il progetto preliminare viene validato dal Responsabile di progetto

4.2.4. il progetto definitivo viene verificato dal tecnico competente in base a liste di controllo (checklist)

4.2.5. il progetto definitivo viene validato dal Responsabile di progetto

4.2.6. il progetto esecutivo viene verificato e validato come il progetto definitivo.

Per la verifica di progetti sotto a 2,5 Mil euro decade il parere del Direttore di Ripartizione al progetto preliminare.

4.3. La verifica del progetto viene eseguita:

	Verifica interna (Art. 47)	Verifica esterna (Art. 48)
Progetti fino 1.000.000 euro	1. strutture accreditate di tipo B 2. ufficio tecnico o RdP attraverso l'utilizzo di liste di controllo	1. strutture accreditate di tipo A o C 2. professionisti o Società attraverso l'utilizzo di liste di controllo
Progetti fino 4.845.000 euro	1. strutture accreditate di tipo B 2. ufficio tecnico o RdP attraverso l'utilizzo di liste di controllo	1. strutture accreditate di tipo A o C 2. professionisti o Società in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001
Progetti sopra 4.845.000 euro	1. strutture accreditate di tipo B 2. ufficio tecnico in caso di progettista esterno 3. ufficio tecnico, che dal 08.06.2014 sia certificato UNI EN ISO 9001, in caso di progettista interno	1. strutture accreditate di tipo A o C 2. professionisti o Società in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001
Progetti sopra 20.000.000 euro	1. Dal 08.12.2011 da strutture accreditate di tipo B – l'Amministrazione provinciale si impegna a creare una tale struttura 2. Fino al 08.12.2011 la certificazione non è necessaria	strutture accreditate di tipo A o C

- 4.4. La validazione del progetto viene eseguita:
- 4.4.1. per l'amministrazione provinciale dal responsabile di progetto
- 4.4.2. per altre amministrazioni con ufficio tecnico dal responsabile tecnico. Dopo la validazione del tecnico comunale il progetto deve essere approvato dalla Giunta comunale.
- 4.4.3. per i comuni senza ufficio tecnico la validazione viene eseguita dal Segretario comunale. Oltre alla validazione, presso i comuni il progetto deve essere approvato anche dall'organo competente. I comuni approvano solo il progetto esecutivo.

5. Le categorie SOA e l'idoneità del contraente

5.1 Tabella delle categorie SOA valide dall'8 giugno 2012

TABELLA DELLE CATEGORIE SOA

(*)	CATEGORIE GENERALI	Qualificazione obbligatoria
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
(*)	CATEGORIE SPECIALIZZATE	Qualificazione obbligatoria
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI

OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	
OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	SI
OS 20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS 20-B	Indagini geognostiche	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	SI
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	SI
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	SI
OS 32	Strutture in legno	SI
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

Note esplicative:

- Le categorie in **grassetto** sono categorie nuove o modificate dal DPR 207/2010.
- (*) sono contrassegnate con fondo grigio le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, rilevanti ai fini dell'articolo 109, comma 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15% del totale, sono soggette alla disciplina dell'articolo 37, comma 11, del DLgs. n. 163 del 2006 (SIOS).

5.2. Le nuove classi secondo l'art. 61 DPR 207/2010 (valide dopo il 9 giugno 2012):

I	fino a	€	258.000
II	fino a	€	516.000
III	fino a	€	1.033.000
III bis	fino a	€	1.500.000
IV	fino a	€	2.582.000
IV bis	fino a	€	3.500.000
V	fino a	€	5.165.000
VI	fino a	€	10.329.000
VII	fino a	€	15.494.000
VIII	sopra a	€	15.494.000

Le classi **III bis** e **IV bis** sono nuove.

A partire dalla III classe (fino a 1.033.000 Euro) l'impresa deve possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale.

Per appalti di importo superiore a 20.658.000 Euro l'impresa deve possedere la documentazione, che dimostri il possesso dei requisiti specifici secondo il DPR 207/2010, art. 61 (una cifra di affari per lavori non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara).

5.3 norme transitorie secondo DPR 207/2010, articolo 357, comma 16

5.3.1. Fino al 08-06-2012

le amministrazioni appaltanti applicano le disposizioni del DPR n. 34/2000 e le categorie dell'allegato „A“ ;

Dal 08-06-2012

le amministrazioni appaltanti applicano le disposizioni del DPR n. 207/2010 e le nuove categorie dell'allegato „A“.

5.3.2. Secondo il DPR 207/2010, art. 357, comma 12 e comma 13 (validità delle attestazioni SOA):

le attestazioni SOA per le normali categorie hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, gli importi delle classi devono però essere sostituiti con quelli delle nuove classi.

Le attestazioni SOA per le categorie „OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2“ hanno legittimità fino alla loro validità naturale, e in ogni caso solo fino al 5 giugno 2012.

5.4. Le diverse categorie secondo il D.lgs 163/2006 e il DPR 207/2010:

la categoria prevalente è quella che, secondo il DPR n. 207/2010, art. 108, comma 1, presenta l'importo più elevato.

Secondo il D.lgs n. 163/06, art. 118, comma 2 e secondo DPR n. 207/2010, art. 170, comma 1, i lavori della categoria prevalente possono essere subappaltati o affidati a cottimo, nella misura fino al 30 % del suo importo.

Oltre alle categorie prevalenti devono essere indicate le cosiddette categorie scorporabili, le quali secondo il DPR n. 207/2010, art. 108, comma 2 e 3 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, e in ogni caso di importo superiore a 150.000 euro.

Le categorie con la qualificazione obbligatoria secondo il DPR n. 34/2000, possono essere eseguite direttamente solo dall'aggiudicatario, se in possesso della relativa qualifica necessaria. In caso contrario l'offerente dovrà subappaltare completamente tutti i lavori pertinenti.

Tra le categorie scorporabili devono inoltre essere indicate anche le cosiddette categorie „SIOS“ (come p.es. strutture, impianti e opere speciali), che sono elencate nel DPR n. 554/1999, art. 72, comma 4, purché queste ammontino singolarmente a più del 15% dell'importo totale dei lavori secondo il D.lgs. 163/2006, art. 37, comma 11.

Le SIOS devono essere eseguite dall'affidatario come singola impresa o come associazione temporanea verticale con la qualificazione necessaria; le SIOS possono essere subappaltate nella misura fino al 30 % del suo importo.

5.5 Idoneità dell'offerente per lavori (art. 40 del codice):

- ↳ Per lavori di importo superiore a 150.000 euro Attestazione SOA
- ↳ Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro requisiti alternativi:

- a) un importo di lavori analoghi che copra almeno quello dei lavori da eseguire (eseguiti negli ultimi 5 anni);
- b) costo per il personale in misura non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti (negli ultimi 5 anni di attività);
- c) adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori.
(DPR 207/2010 art. 90)

I concorrenti, cittadini di uno Stato EU o di uno Stato, che ha sottoscritto l'accordo (GPA), devono soddisfare i requisiti necessari per ottenere l'attestazione SOA per la classe e categoria richiesta.

6. L'esecuzione del contratto

- 6.1. Secondo l'art. 158, comma 8 è sufficiente che l'impresa firmi il verbale di ripresa dei lavori con riserva, nel caso che una sospensione inizialmente legittima diventi illegittima a causa della lunga durata. Questo per es. può essere il caso dell'approvazione di progetti di variante, quando l'amministrazione prolunga inutilmente la procedura.
- 6.2. Art. 141 comma 3 – nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, l'impresa ha diritto al pagamento degli stati di avanzamento maturati fino alla data di sospensione.
- 6.3. Penali e premio di accelerazione
art. 145 comma 3 e 9 – le penali e l'eventuale premio di accelerazione vengono stabiliti nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l' 1 per mille dell'ammontare contrattuale.
- 6.4. Il responsabile di progetto impartisce istruzioni al direttore dei lavori per iscritto con ordine di servizio; può stabilire gli intervalli di tempo in cui il direttore dei lavori deve relazionare per iscritto sullo stato dei lavori.
- 6.5. Il direttore dei lavori impartisce istruzioni all'impresa con ordine di servizio, che deve essere controfirmato anche dal responsabile di progetto. Anche il responsabile di progetto può impartire istruzioni all'impresa, ma non per ciò che riguarda aspetti tecnici o economici dell'esecuzione dei lavori.
- 6.6. Per lavori fino a 40.000 euro non devono più essere redatti i normali documenti contabili, ma è sufficiente l'apposizione del visto del direttore lavori sulla fattura. Allo stesso modo il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulla fattura.

7. L'affidamento di servizi professionali

7.1. Gare con un onorario pari o superiore a 100.000 euro

7.1.1. Requisiti di partecipazione:

l'art. 263, comma 1 regola i requisiti di partecipazione per il singolo libero professionista come segue:

- a) fatturato globale per servizi degli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta,
- b) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi, per un importo totale variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
- c) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
- d) numero medio annuo del personale tecnico in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

L'art. 261, comma 7 regola i requisiti di partecipazione per liberi professionisti, che si riuniscono in raggruppamenti temporanei:

i requisiti di partecipazione così indicati all'art. 263, comma 1, lettere a) b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo. Il bando di gara può prevedere, che l'incaricato debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti (che comunque non può essere fissata in misura superiore al 60 %). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in una percentuale maggioritaria superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

7.1.2. Criteri di aggiudicazione (= criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

art. 266 – L'offerta contiene 3 buste:

A) una busta con

- la documentazione amministrativa, come richiesta disciplinare di gara,
- una dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, con l'indicazione dei servizi svolti (di cui all'art. 263, comma 1, lettera b) e c)), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio in quel campo (edilizia o infrastrutture). Deve inoltre essere presente una dichiarazione con i nomi dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

B) una busta contenente la documentazione tecnica:

- documentazione di un numero massimo di tre servizi (cosiddetti progetti di referenza per illustrare le capacità professionali)
- una relazione tecnica illustrativa sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara (max 20 pagine)

C) una busta contenente l'offerta economica:

- ribasso percentuale unico sull'importo di gara (ribasso del prezzo), che non può essere superiore alla percentuale fissata nel disciplinare di gara.
- eventuale riduzione del tempo di esecuzione dell'incarico, che non può essere superiore alla riduzione fissata nel disciplinare di gara e in ogni caso non superiore al 20% del tempo stabilito per il servizio.


La stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica, relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

Le offerte vengono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando i seguenti criteri:

	Fattori ponderali da - a:
a) valutazione dell'offerta riferita ai tre servizi	20 – 40
b) valutazione della relazione tecnica illustrativa	20 – 40
c) ribasso percentuale, calcolato secondo la formula dell'allegato M del regolamento di esecuzione	10 – 30
d) eventuale riduzione del tempo di esecuzione	0 – 10

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100.

Grafico per la distribuzione dei punti per il prezzo seconda la tabella M del DPR 207/2010



- 7.2. Gare con un onorario inferiore a 100.000 euro.
Per gare con un onorario inferiore a 100.000 euro la stazione appaltante invita almeno 5 professionisti, che possiedono i requisiti richiesti, a partecipare alla gara. Per la scelta dei professionisti deve essere applicato il criterio di rotazione, rispettando in ogni caso i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
- 7.3. Per quanto riguarda l'art. 268 viene stabilito che, al posto della cauzione provvisoria e definitiva secondo la decisione dell'Autorità n. 6 dell' 11 luglio 2007, è sufficiente la polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, in base all'art. 111 del codice.

8. I progetti di variante

- 8.1. I progetti di variante sono ammessi nei casi previsti all'art. 132 del codice dei contratti; i maggiori costi non possono superare il 50 % dell'importo contrattuale, in caso di varianti necessarie a seguito di errori progettuali i maggiori costi non possono superare il 20 % dell'importo contrattuale. Al di fuori di questi casi e per maggiori costi che superano le soglie sopra indicate, è necessario redigere un nuovo progetto ed effettuare una nuova aggiudicazione dei lavori. Progetti di variante, che in confronto all'importo di contratto non comportano maggiori costi e nessuna modifica sostanziale, vengono approvati dal direttore d'ufficio; presso i Comuni vengono approvati dal competente organo comunale. Progetti di variante, che in confronto all'importo di contratto comportano maggiori spese e/o modifiche sostanziali, vengono approvati dal Direttore di Ripartizione

L'affidatario è tenuto ad eseguire variazioni in aumento del prezzo previsto dal contratto fino al 20 %, purchè il progetto non sia modificato in modo sostanziale. Nel caso in cui il prezzo di contratto aumentasse in misura fino al 20% verrà sottoscritto un atto di sottomissione (art. 161 del regolamento).

In caso di aumento del prezzo di contratto superiore al 20 % l'affidatario entro 10 giorni dalla relativa comunicazione del responsabile di progetto deve dichiarare se e a quali condizioni intende accettare la prosecuzione dei lavori. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile di progetto, si intende valido il "silenzio-assenso" di proseguire con l'esecuzione dei lavori. Se l'esecutore comunica le sue condizioni, l'amministrazione appaltante nei 45 giorni successivi deve comunicare le proprie determinazioni. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore. In ogni caso deve essere stipulato un contratto integrativo (art. 161, comma 13).

Un valido contributo viene fornito dalle modifiche delle caratteristiche tecniche secondo l'art. 11 della LP 6/1998.

- 8.2. **Variazioni migliorative**
Variazioni migliorative non sono considerate varianti di progetto e sono ammesse nel quadro dei maggiori costi nel limite massimo del 5% dell'importo contrattuale originario, secondo l'art. 132, comma 3 del codice.

9. L'appalto integrato

Nel caso di gare di appalto integrato secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di qualità devono pesare nella misura di almeno il 65%.

- 9.1. Art. 168, comma 1 – L'appalto integrato basato su un progetto preliminare corrisponde a grandi linee al vecchio appalto concorso. Gli offerenti devono presentare, oltre all'offerta economica, anche il progetto definitivo. La stipulazione del contratto avviene dopo che siano stati ottenuti i necessari pareri al progetto vincitore, dopo che il progetto sia stato verificato, validato e approvato. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione il Responsabile di progetto avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri necessari, richiede eventuali modifiche al progetto e fa richiesta di approvazione del progetto. Qualora l'affidatario del progetto non apporti le modifiche entro la data perentoria comunicata dal Responsabile di progetto, l'aggiudicazione verrà annullata e verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara a partire dalla prima migliore offerta fino al 5° migliore offerente, al quale verrà richiesto di adattare il suo progetto. Dopo la stipula del contratto viene fissato il termine di inizio per l'elaborazione del progetto esecutivo.
- 9.2. **Appalto integrato basato su un progetto definitivo.**
In questo caso gli offerenti non presentano nessun progetto, ma solo l'offerta. Solo l'aggiudicatario elaborerà il progetto esecutivo. Dopo la stipula del contratto viene fissato il termine di inizio per l'elaborazione del progetto esecutivo.

10. Il collaudo

- 10.1. Il collaudo è previsto per lavori sopra a 1.000.000 euro, al di sotto di questa soglia il collaudo può essere sostituito da una attestazione del direttore lavori sulla regolare esecuzione.
- 10.2. La nomina del collaudatore durante il corso d'opera per lavori sopra 1.000.000 euro è prevista nei seguenti casi:
- a) quando la direzione lavori é svolta dal progettista o da un libero professionista
 - b) in caso di opere particolarmente complesse secondo l'art. 236
 - c) in caso di aggiudicazione tramite concessione o dialogo competitivo
 - d) in caso di appalto integrato
 - e) in caso di lavori non più identificabili in sede di collaudo (ad es. in sotterraneo)
 - f) in caso di aggiudicazione ad offerte anomale
 - g) in caso di opere soggette a vincolo di tutela
- 10.3. Nomina del collaudatore
Il collaudatore viene nominato prioritariamente tra i tecnici dell'amministrazione con almeno 5 anni di anzianità di servizio. Per opere soggette a vincolo di tutela nella commissione di collaudo deve essere presente un restauratore.
Liberi professionisti, che eseguono un collaudo in corso d'opera, possono essere nuovamente incaricati dalla stessa amministrazione solamente dopo 6 mesi dal termine dell'incarico. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.
- 10.4. Dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il responsabile di progetto deve trasmettere entro 60 giorni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una relazione dettagliata sul comportamento dell'appaltatore e dei subappaltatori (art. 202, comma 1).

11. Le novità introdotte con il Decreto legge 13.05.2011, n. 70

- 11.1. Nel caso di una procedura di gara senza esito l'incarico può essere conferito tramite procedura negoziata per ogni importo (finora solo fino a 1.000.000 euro)
- 11.2. La procedura negoziata senza pubblicazione può essere utilizzata fino a 1.000.000 euro , per importi fino a 500.000 euro devono essere invitati almeno 5 offerenti mentre per lavori di importo pari o superiore a tale importo devono essere invitati almeno 10 soggetti. Opere soggette a vincolo di tutela possono essere conferite tramite procedura negoziata fino a 1,5 milioni di euro (art. 204, comma 1). Questo significa che la direttiva secondo la LP 6/1998 non era incostituzionale.
- 11.3. La Compensazione prezzi (revisione prezzi) viene trattata in modo più restrittivo, perché viene riconosciuta solo la metà della percentuale eccedente il 10% dell'incremento dei prezzi.
- 11.4. In caso di rescissione contrattuale, anche senza colpa grave dell'affidatario, può subentrare nel contratto, alle stesse condizioni, l'offerente successivo nella graduatoria di gara, fino alla quinta posizione.
- 11.5. per la trattazione delle riserve vengono introdotti termini più restrittivi per il responsabile di progetto e per la commissione. Per incarichi sotto a 10.000.000 euro la nomina della commissione non è obbligatoria.
- 11.6. Le richieste oggetto delle riserve iscritte non possono superare il 20 % dell'importo contrattuale. (Questa disposizione potrebbe probabilmente venire cancellata attraverso la conversione in legge, poiché potrebbe essere incostituzionale). In caso di contestazioni del progetto, che è già stato verificato, non può essere inserita nessuna riserva. Chi soccombe in procedimento giudiziario, può essere sanzionato con una multa di 4.000 euro.

- 11.7. L'esclusione automatica è ammessa nelle procedure di aggiudicazione al massimo ribasso fino alla soglia comunitaria.
- 11.8. Le attestazioni SOA secondo DPR 34/2000 possono essere utilizzate fino a giugno 2012 per la partecipazione a procedure di gara.
- 11.9. In caso di concorsi le imprese possono essere escluse solo a causa di gravi infrazioni fiscali, che superino l'importo di 20.000 euro. Lo stesso vale per dichiarazioni mendaci, che siano state fatte intenzionalmente o per grave incuranza. In caso di violazione di disposizioni in materia di sicurezza, il lavoro nero è determinante per l'esclusione. Nella gara non possono essere previsti altri motivi di esclusione oltre a quelli previsti dal codice.
- 11.10. L'Autorità deve preparare modelli di disciplinari di gara, ai quali ci si deve attenere.

12. Le norme transitorie

<i>Articolo</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Applicazione</i>
9 -13	Responsabilità per la programmazione e per il procedimento	Vale anche per contratti già conclusi all'08.06.2011
44 – 59	Verifica di progetto	Vale anche per progetti che vengono approvati dopo l'8.06.2011.
147 – 238	Esecuzione dei lavori, contabilità, collaudo	Vale anche per contratti che vengono conclusi dopo l'8.06.2011.
	Attestazioni SOA OG10, 11, OS7, 8, 12, 18, 20, 21, 2	Attestazioni valide possono essere utilizzate fino alla loro validità naturale e in ogni caso non oltre il 05.06.2012 per la partecipazione a procedure di gara.
	Attestazioni SOA OG10, 11, OS2-A, 2-B, 7, 8, 12-A, 12-B, 18-A, 18-B, 20-A, 20-B, 21, 35	Possono essere utilizzate a partire dal 05.06.2012 per la partecipazione a procedure di gara.

13. Abrogazioni

- DPR n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994)
- DPR n. 34/2000 (regolamento per la qualificazione degli esecutori di contratti pubblici di lavoro)
- DPCM 13-03-1999, n. 117 (OEV nei servizi di pulizia)
- DPCM 18-11-2005 (servizio sostitutivo di mensa e OEV)
- DPR n. 101 del 04-04-2002 (disciplina delle aste elettroniche)
- DM n. 135/2000 (capitolato generale dei lavori pubblici)
- DLgs. n. 81/2008 (alcune disposizioni)
- DM n. 190/2002 e altri due DM di attuazione della legge obiettivo n. 443/2001 e di qualificazione CG (DM 27-05-2005)
- DPR n. 384/2001 (regolamento forniture e servizi in economia)